



Comune di Bassignana

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 33 DEL 22/02/2025

OGGETTO:

Concessione per la gestione e conduzione dell'impianto sportivo comunale sito a Bassignana in strada del Porto. – Determina a contrarre.

L'anno duemilaventicinque del mese di febbraio del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 02.11.1999, modificato con le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 06 del 11.01.2001 e n. 27 del 06.06.2023, nonché i Decreti Sindacali n. 008 del 30.12.2019, n. 001 del 01.01.2023 e n. 001 del 09.01.2024;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 25.06.2024 avente ad oggetto "Conferimento temporaneo al Sindaco, Sig. Massimo Barbadoro, delle funzioni di Responsabile del Servizio finanziario - contabile - tributi, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 4 del Regolamento degli uffici e dei servizi";

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto che:

- con propria Deliberazione n. 078 in data 07.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione ed alla conseguente presentazione al Consiglio Comunale della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) – periodo 2025/2027 (art. 170, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000);
- con propria Deliberazione n. 031 in data 20.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha provveduto all'approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) – periodo 2025/2027 (art. 170, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000);
- con propria Deliberazione n. 001 del 30.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Rendiconto di Gestione Esercizio Finanziario 2023 e della Relazione di cui all'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;

- con propria Deliberazione n. 079 in data 07.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione dello Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 e relativi allegati (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011);
- con propria Deliberazione n. 032 in data 20.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 e relativi allegati (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011);
- con propria Deliberazione n. 009 in data 31.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2027;
- con propria Deliberazione n. 010 in data 31.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha provveduto ad effettuare l'approvazione della variazione n. 1 al Bilancio di Previsione Triennale 2025/2027, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L. e s.m.i.;

Considerato (ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013):

- a) di essere legittimato a emanare l'atto, giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- b) di non incorrere in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell'atto;
- d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- e) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- f) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Premesso che il Comune di Bassignana è proprietario di un'area sita in strada del Porto, inserita al Catasto Edilizio Urbano al foglio n. 19, Mappali 688 – sub 2, 1347, 689 – sub 2, 690, 1349, 1350, 1351 sulla quale insiste un impianto sportivo così strutturato:

- n. 2 piscine,
- edificio bar,
- n. 3 campi da tennis in terra rossa di cui uno permanentemente coperto,
- n. 2 campi da beach volley,
- n. 1 campo di beach soccer,
- relativi spazi di servizi,
- spogliatoi tennis e piscina,
- servizi igienici dedicati per tennis e piscina,
- parco giochi adiacente all'ingresso degli impianti,
- accessi aree adiacenti agli impianti;

Richiamata integralmente la Deliberazione della Giunta Comunale n. 012 del 21.02.2025 avente ad oggetto *“Gestione e conduzione dell'impianto sportivo comunale sito a Bassignana, in Strada del Porto. - Atto di indirizzo.”* con mandato al R.U.P. ad adempiere a tutto quanto necessario per l'avvio della procedura di affidamento della gestione;

Rilevato che risulta necessario avviare le procedure per l'individuazione di un nuovo soggetto a cui affidare in concessione la gestione e conduzione del Centro Sportivo Comunale per la durata di anni 12 (dodici);

Dato atto che sono stati predisposti, dal R.U.P. i seguenti elaborati a disciplina della concessione di cui trattati, e precisamente:

- Piano economico finanziario,
- Capitolato gestionale,
- Relazione tecnico illustrativa – Criteri di valutazione – Calcolo degli importi,
- Schema di convenzione;

Considerato che:

- il contratto rientra tra i cosiddetti contratti di concessione disciplinati dal Libro IV, Parte II del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023 (articoli dal 176 al 192);
- il valore stimato della concessione ammonta a presunti Euro 1.043.617,82 oltre I.V.A. di legge;

Visto che l'art. 17, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Servizio indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 sopra richiamati, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: promozione e potenziamento della pratica di attività sportive, sociali ed aggregative;
- il contratto ha ad oggetto la gestione e conduzione dell'impianto sportivo comunale sito a Bassignana in strada del Porto;
- il contratto sarà stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di convenzione e nel Capitolato gestionale;
- il sistema di gara che si intende adottare è la procedura aperta, al fine di ottimizzare i tempi di apertura dell'impianto, garantendo al contempo, la massima partecipazione alla procedura di gara;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'esecuzione del servizio in concessione di cui trattasi, non comporterà alcun onere economico a carico del Comune, in quanto il rischio operativo connesso alla gestione del servizio è allocato in capo al soggetto privato;

Considerato che i contratti di partenariato pubblico-privato (comprendente, tra gli altri, l'istituto della concessione) possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63, del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che questo Comune non risulta qualificato ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 36/2023;

Vista la convenzione in data 02.07.2021, reg. sp. n. 2714, con la quale è stato stipulato tra i Comuni di Valenza, Bassignana, Castelletto Monferrato, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Quargnento, Rivarone, San Salvatore Monferrato e Solero, accordo consortile mediante convenzione, per l'esercizio in forma associata e coordinata dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, ed hanno conseguentemente istituito una centrale unica denominata "Centrale Unica di Committenza Terre del Gioiello" – cod. AUSA 0000658690, qualificata per lo scopo;

Visto, altresì, il vigente regolamento di organizzazione della succitata Centrale Unica di Committenza;

Ritenuto, pertanto, di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza "Terre del gioiello", per l'avvio della procedura di gara nonché per tutte le attività inerenti alla procedura stessa finalizzata all'affidamento della concessione oggetto della presente determinazione, individuando quale responsabile della fase di gara l'Ing. Marco Cavallera, nella sua qualità di Responsabile della Centrale Unica suindicata;

Precisato che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) per l'avvio della procedura di gara di cui alla presente determinazione verrà richiesto dalla Centrale Unica sopra individuata;

Ravvisato che il R.U.P. ha ritenuto fornire le seguenti indicazioni affinché siano recepite negli atti di gara:

- verrà richiesta unicamente la "cauzione definitiva" di cui all'art. 17 del capitolato gestionale;
- il sopralluogo del centro sportivo è obbligatorio, al fine di permettere al concorrente di visionare i luoghi oggetto di concessione e, conseguentemente, di formulare correttamente l'offerta;
- sono ammessi a partecipare alla presente procedura, in forma singola o associata, le Società e le Associazioni Sportive, anche dilettantistiche, gli Enti o Associazioni di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate, le Federazioni Sportive Nazionali ed i soggetti di cui all'articolo 65 del D. Lgs. n. 36/2023, in possesso dei seguenti requisiti:

1) Requisiti di ordine generale:

- a) assenza delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023;
- b) inesistenza di divieto di contrarre di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, così come previsto dalla Legge n. 190/2012;
- c) inesistenza di incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Ente concedente negli ultimi tre anni;
- d) insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

2) Requisiti di idoneità professionale:

- a) i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 devono essere iscritti alla competente C.C.I.A.A. per attività pertinente con l'oggetto della presente concessione. Le Società Sportive Dilettantistiche e le Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere regolarmente affiliate a Federazioni, Enti o Discipline riconosciute dal CONI. Gli Enti/Associazioni di promozione sportiva, devono essere iscritti nel registro nazionale e/o regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, e devono essere formalmente e regolarmente costituiti nelle forme di legge, ed in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A.;

3) Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- a) i concorrenti dovranno essere in possesso di documentate esperienze pregresse nel settore degli impianti sportivi; le esperienze dovranno essere possedute almeno da parte di un soggetto facente parte dell'operatore economico;
- b) ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, compete al concessionario, e dunque non risulta subappaltabile, la gestione degli impianti del Centro Sportivo Comunale;
- c) ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Allegato I.01 del D. Lgs. n. 36/2023, i codici CPV e ATECO, nonché il CCNL applicabile alla concessione in oggetto è il seguente: CPV 92610000-0 "Servizi di gestione di impianti sportivi" – ATECO 93.1 Attività sportive – CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (H011);

Dato atto che è dovuto un versamento ad A.N.A.C. di importo pari ad Euro 660,00 come da Delibera A.N.A.C. n. 610 del 19.12.2023;

Atteso di riconoscere alla Centrale Unica suindicata le somme relative ai costi di gestione ed espletamento della procedura di gara, rispettivamente di:

- Euro 400,00 quali spese per la gestione della gara,
- Euro 660,00 a titolo di rimborso spese per contributo in sede di gara da corrispondere ad ANAC;

Ritenuto altresì impegnare la somma di Euro 1.060,00 a copertura di quanto sopra indicato;

Preso atto, altresì, di quanto indicato nel calcolo della spesa di cui alla relazione tecnico illustrativa di progetto e di dare conseguentemente atto che nel caso di nomina di commissario esterno di gara, si provvederà all'impegno della spesa relativa al compenso al medesimo spettante;

Visti, altresì:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito nella Legge 17.12.2010, n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art.28 del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

Per le motivazioni di cui sopra

DETERMINA

1. **di richiamare** le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** gli elaborati progettuali predisposti dal R.U.P. a disciplina della concessione di cui trattasi, e precisamente:
 - a. piano economico finanziario,
 - b. capitolato gestionale,
 - c. relazione tecnico illustrativa – criteri di valutazione – calcolo degli importi,
 - d. schema di convenzione;
3. **di disporre** di contrarre, per le motivazioni contenute nelle premesse ed in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 012 del 21.02.2025, mediante procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. **di dare atto** che il valore stimato della concessione, pari a Euro 1.043.617,82, oltre I.V.A. di legge, viene indicato unicamente ai fini dell'assolvimento degli obblighi A.N.A.C., della determinazione dell'importo della cauzione definitiva, nonché del calcolo delle spese di contratto finalizzate alla stipulazione, trattandosi di contratto privo di corrispettivo pecuniario a favore del concessionario/esecutore del contratto medesimo;
5. **di dare atto** che il contratto di concessione sarà stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
6. **di dare mandato** alla Centrale Unica di Committenza *Terre del gioiello* – cod. AUSA 0000658690, per l'avvio della procedura di gara nonché per tutte le attività inerenti alla procedura stessa finalizzata all'affidamento della concessione oggetto della presente determinazione, individuando quale responsabile della fase di gara l'Ing. Marco Cavallera, nella sua qualità di Responsabile della Centrale Unica suindicata;
7. **di dare atto**, pertanto, che con successivo provvedimento dirigenziale della Centrale Unica di cui sopra verrà richiesto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) per l'avvio del procedimento;
8. **di riconoscere** alla Centrale Unica suindicata le somme relative ai costi di gestione ed espletamento della procedura di gara, rispettivamente di Euro 400,00 quali spese per la gestione della gara, e di Euro 660,00 a titolo di rimborso spese per contributo in sede di gara da corrispondere ad A.N.A.C.;
9. **di impegnare** la spesa di Euro 940,00 a copertura degli eventuali compensi dovuti ai membri esterni della Commissione giudicatrice;
10. **di imputare** la predetta somma complessiva pari ad Euro 2.000,00 al Codice 01.06.1 – Capitolo 3110/2046/1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 – Esercizio 2025, dove è prevista la necessaria disponibilità;

11. **di dare mandato** ai competenti Uffici per il rispetto degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3, Legge n. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito nella Legge 17.12.2010, n. 217);
12. **di dichiarare**, in capo al sottoscritto Responsabile, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
13. **di disporre** altresì che il presente provvedimento venga trasmesso al comune capofila di Valenza della "Centrale Unica di Committenza Terre del gioiello" per l'avvio e l'esecuzione della procedura;
14. **di pubblicare** il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, come sotto precisato:
- sottosezione di primo livello "Provvedimenti" – sottosezione di secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - sottosezione di primo livello "Bandi di gara e contratti" – sottosezione di secondo livello "Delibera a contrarre o atto equivalente".



Il Responsabile del Servizio
Geom. Vito GIARDINO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
(Impegni nn. 50 -- 51 -- 52 / 2025)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Massimo BARBADORO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Cron. n. 061 / 2025

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Bassignana, li 25.02.2025



Il Segretario Comunale Reggente **Dr. Salvatore PAGANO**